



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI


IRCCS - ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

**ATTO AZIENDALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA  
DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEL  
PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA A  
RAPPORTO ESCLUSIVO**

DELIBERA N.271 DEL 21/11/2025



<b>Parte I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
Art. 2 - DEFINIZIONE E FINALITÀ.....	6
Art. 3 - GARANZIE.....	7
Art. 4 - PERSONALE INTERESSATO .....	8
Art. 5 - ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ.....	8
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE.....	9
Art. 7 - DIRIGENTI A RAPPORTO NON ESCLUSIVO (EXTRAMOENIA).....	10
Art. 8 - FORME DI ESERCIZIO E PRESTAZIONI EROGABILI .....	10
Art. 9 - PRESTAZIONI NON EROGABILI E ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA .....	11
Art. 10 - RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E LIBERA PROFESSIONE.....	12
Art. 11 - FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE .....	12
Art. 12 - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO .....	13
Art. 13 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO - CONSULTI OCCASIONALI .....	14
Art. 14 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO - CONSULENZE.....	15
Art. 15 - PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE .....	16
Art. 16 - ALP IN EQUIPE.....	18
<b>PARTE II - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>18</b>
Art. 17 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE .....	18
Art. 18 - LIMITI E DIVIETI.....	19
Art. 19 - COPERTURA DEI SINISTRI.....	20
Art. 20 - SEDI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ..	20
Art. 21 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN SPAZI ESTERNI..	21
Art. 22 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE .....	22




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



## **IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**


Art. 23 - INFRASTRUTTURA DI RETE .....	23
Art. 24 - PRENOTAZIONE E INFORMAZIONE .....	24
Art. 25 - RISCOSSIONE, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI .....	25
Art. 26 - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN LIBERA PROFESSIONE .....	25
<b>Parte III - ASPETTI ECONOMICI E FISCALI.....</b>	<b>26</b>
Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA .....	26
Art. 28 - FONDO DI PEREQUAZIONE .....	28
Art. 29 - COSTITUZIONE DEL FONDO BALDUZZI .....	29
Art. 30 - COSTITUZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA (PTA) .....	30
<b>Parte IV - CONTROLLI.....</b>	<b>30</b>
Art. 31 - OSSERVATORIO AZIENDALE PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA LIBERA PROFESSIONE.....	30
Art. 32 - IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI .....	31
Art. 33 - PROVVEDIMENTI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE .....	32
Art. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	34



## **Parte I - PRINCIPI GENERALI**


### **Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 23 dicembre 1991. n. 412 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (con specifico rimando all'art. 4. c. 7);
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (con specifico rimando art. 4, commi 10, 11, 11 bis, art. 15-quinques, art. 15 septies comma 5 bis);
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (con specifico rimando all'art. 3. c. 6 e 7);
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, (con specifico rimando all'art. 1, cc. 5-11);
- D.M. 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.”;
- D.M. 11 giugno 1997 “Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria”;
- D.L. 20 giugno 1997, n. 175 “Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” Convertito in legge con L. 7 agosto 1997, n. 272;
- D.M. 31 luglio 1997 “Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;
- D.M. 31 luglio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- D.M. 3 agosto 1998 “Proroga del termine di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997 del Ministro della sanità, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;
- L. 30 novembre 1998 n. 419 “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.” (con specifico rimando all'art. 2);
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, (con specifico rimando all'art.72);
- Legge 23 dicembre 1999 n. 488, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (con specifico rimando all'art.28);
- D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

- D.L. 12 novembre 2001 n. 402 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 1;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 28.01.2002 “Disciplina regionale di cui all’art. 1 comma 3 del DPCM 27.3.2000”;
- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.” Convertito in legge, con modificazioni con L. 4 agosto 2006 n. 248 (con specifico rimando all’art. 22-bis.);
- Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” e ss.mm. e ii.;
- Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013-bis”;
- D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito nella L. 4 dicembre 2008 n.180 – art. 1 bis;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n. 200 del 18/2/2008 “Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN. Attuazione dell’art. 8, comma 5, della L.R. 23 dicembre 2004 n. 29”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n. 1035 del 20/7/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR n. 1532/2006”, punto 3.3.1;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale”;
- D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14; art. 10, commi 2 e 3;
- D.L. 28 giugno 2012 n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria”, art. 1, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 2012 n.132;
- D.M. 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 1131 del 30 agosto 2013 “Linee guida regionali attuative dell’art. 1, co. 4, della legge 120/2007 “disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” come



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI


modificato dal D.L. n.158 del 13 settembre 2012”;

- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, decreto Balduzzi “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 150 del 23 febbraio 2015 “Linea guida regionale per la definizione delle procedure amministrativo contabili delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia-Romagna”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 1056 del 27 luglio 2015 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 272 del 13 marzo 2017 "Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna”;
- D.L. 7 giugno 2024, n. 73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.” convertito con modificazioni nella legge dalla L. 29 luglio 2024 n. 107;
- Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – c.d. GDPR
- D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. – c.d. Codice Privacy;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021, sottoscritto in data 02 novembre 2022;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’area dirigenziale della Sanità relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23 gennaio 2024.

### **Art. 2 - DEFINIZIONE E FINALITÀ**

Il presente regolamento aziendale intende definire le regole di funzionamento dell’attività libero-professionale effettuata dai professionisti dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli ed è stato redatto con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza.

Per attività libero-professionale intramuraria del personale dirigente del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste nell'impegno di servizio, in regime ambulatoriale (ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), in regime di day-hospital, day-surgery e di ricovero e di teleconsulto, sia nelle strutture dell'Istituto che in quelle esterne specificamente autorizzate secondo la normativa vigente, in favore e su libera scelta



dell'assistito con oneri a carico dello stesso, anche a mezzo di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi o richiesta da soggetti terzi pubblici o privati direttamente all'Azienda.

L'attività libero professionale intramuraria è aggiuntiva rispetto all'attività istituzionale e deve essere distinta dalla stessa.


### **Art. 3 - GARANZIE**

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria viene garantito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non essere in contrasto con le finalità e attività istituzionali dell'Azienda, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi, che hanno carattere prioritario sulla programmazione e organizzazione dell'attività libero professionale;
- b) assicurare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario espresso;
- c) parità di trattamento per i cittadini, indipendentemente dal fatto che ricorrano a prestazioni erogate in regime istituzionale ovvero in quello libero-professionale, assicurando la medesima qualità ed efficacia di prestazioni, nonché il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche e di quelli definiti dalle norme, dalle linee guida e dagli indirizzi regionali;
- d) nello svolgimento dell'attività libero professionale deve essere assicurata la totale copertura di tutti i relativi costi evitando, conseguentemente, oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il ricorso all'attività in regime di libera professione intramuraria è, pertanto, espressione della libera scelta del medico curante o dell'équipe da parte del cittadino, all'interno delle strutture aziendali e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. L'Azienda garantisce l'adeguata informazione al cittadino in merito all'offerta di prestazioni libero professionali, alle relative tariffe e alle modalità di accesso;
2. Il cittadino, al momento della richiesta di poter fruire della prestazione di libera professione, deve essere preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere secondo le apposite procedure aziendali;



## **IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

3. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe relative alle prestazioni di cui ha beneficiato;
4. In conformità a quanto avviene per le prestazioni garantite in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi potranno essere effettuate dal cittadino presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) il quale provvederà alla gestione del reclamo.

### **Art. 4 - PERSONALE INTERESSATO**

E' riconosciuto il diritto all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria:

- a) al personale dipendente della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo;
- b) al personale universitario convenzionato equiparato ai fini assistenziali al personale dipendente della dirigenza sanitaria medica a rapporto di lavoro esclusivo.

L'attività libero professionale intramuraria è, di norma, prestata nella disciplina di appartenenza e prevista dall'inquadramento giuridico del dirigente.

### **Art. 5 - ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ**

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Istituto. Il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi.


Il dirigente medico non deve inoltre incorrere nelle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse espressamente richiamate dalla normativa e dalla regolamentazione aziendale vigente.

L'attività libero-professionale intramuraria non può essere effettuata da professionisti che:

- hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- operano a regime orario ridotto o a tempo parziale, limitatamente al perdurare di tale condizione;
- non risultano idonei al lavoro istituzionale, come attestato da prescrizione medico-legale o emessa dal medico competente.

Sono altresì precluse tutte le attività che si pongano in contrasto (anche potenziale) o





risultino concorrenziali rispetto agli interessi e/o finalità dall'Azienda, per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario.

Le modalità di verifica dell'assenza di incompatibilità e di controllo sono disciplinate nelle istruzioni pubblicate nell'apposita sezione intranet dell'Istituto e dagli specifici regolamenti. I proventi percepiti per l'attività svolta in violazione alle disposizioni del presente articolo vengono trattenuti dall'Azienda.

## **Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE**

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, i professionisti che intendano modificare l'opzione relativa al rapporto di lavoro devono presentare apposita domanda /richiesta entro il 30 novembre di ogni anno; la nuova tipologia di rapporto prescelto decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, lo svolgimento dell'ALPI è subordinato ad autorizzazione preventiva da parte del Direttore Generale dell'Istituto.


Qualunque sia la forma di esercizio o l'ambito di attività (ambulatoriale o di ricovero), al fine di ottenere l'autorizzazione il professionista è tenuto ad inviare una formale richiesta all'Ufficio Libera Professione, da effettuare secondo le procedure aziendali specificate nell'area intranet aziendale.

I professionisti autorizzati possono esercitare l'attività sia in forma individuale che in equipe in una delle tipologie individuate dal regolamento ALP.

L'iter di autorizzazione, definito dall'Azienda, dovrà garantire che:

- l'attività libero professionale sia esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività istituzionale;
- le prestazioni rientrino nella disciplina di appartenenza del dirigente, a garanzia della competenza tecnico-professionale;
- le stesse prestazioni siano erogate anche in attività istituzionale o che sia di interesse aziendale l'erogazione delle stesse;
- non sussistano profili di incompatibilità con l'attività svolta in via istituzionale;
- vi sia la disponibilità di spazi e delle attrezzature richiesti.

Il professionista che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'ALPI deve comunicarlo per iscritto. Inoltre, qualsiasi modifica alle prestazioni, tariffe,



## IRCCS·ISTITUTO·ORTOPEDICO·RIZZOLI

orario e sede di svolgimento dell'attività deve essere espressamente autorizzata secondo le modalità definite dell'Azienda.

Parimenti anche le modifiche temporanee agli assetti erogativi, quali giornate ed orari di espletamento, dovranno essere comunicate e autorizzate secondo i percorsi aziendali previsti.

Ulteriori specifiche sono contenute nel "*Vademecum attività Libero-Professionale intramoenia*".

### **Art. 7 - DIRIGENTI A RAPPORTO NON ESCLUSIVO (EXTRAMOENIA)**

Il dirigente sanitario che ha optato per il rapporto non esclusivo:

- deve comunicare all'Azienda le sedi di svolgimento dell'attività ed eventuali variazioni;
- non è esonerato dal contribuire, nell'ambito dell'impegno di servizio, allo svolgimento delle attività istituzionali e al conseguimento dei risultati programmati;
- non può svolgere attività libero-professionale intramuraria, comprese le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti a integrazione dell'attività istituzionale (c.d. Similalp) e le attività di consulenza.


Non è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale extra-muraria presso:

- la struttura sanitaria di appartenenza;
- le strutture sanitarie pubbliche;
- le strutture sanitarie accreditate (anche parzialmente).

### **Art. 8 - FORME DI ESERCIZIO E PRESTAZIONI EROGABILI**

Previo autorizzazione e dopo aver assolto il proprio debito orario contrattuale, sono erogabili in regime di attività libero professionale, le seguenti tipologie di prestazioni:

- Prestazioni in regime ambulatoriale;
- Prestazioni in regime di ricovero.



## **IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

Indipendentemente dalla tipologia, possono essere erogate tutte le prestazioni, normalmente erogate dall'Azienda in regime istituzionale.

In analogia alle modalità previste per l'attività istituzionale, potranno essere offerte in regime di libera professione anche prestazioni sanitarie mediante l'utilizzo di diverse tecnologie (teleconsulto, televisita, etc..).

### **Art. 9 - PRESTAZIONI NON EROGABILI E ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**


Non è consentita l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione nei seguenti ambiti:

- pronto soccorso e tutte le prestazioni con caratteristiche cliniche di emergenza, fatte salve le eventuali necessità accessorie legate alle prestazioni ortopediche;
- terapia intensiva, sub-intensiva e rianimazione;
- le eventuali ulteriori prestazioni rese in via esclusiva dal Servizio sanitario nazionale e quelle non offerte dall'Azienda in attività istituzionale.

Non rientrano tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste, periodici scientifici e professionali, attività editoriale;
- c) partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri;
- d) relazioni a convegni e relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni o associazioni di volontariato, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- h) attività professionale resa in qualità di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) presso i tribunali.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti (ad eccezione di quelle di cui al punto h) ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni e integrazioni



nel rispetto della specifica regolamentazione aziendale. La fattispecie di cui al punto h) costituisce esercizio di pubblica funzione.

## **Art. 10 - RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E LIBERA PROFESSIONE**

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 1, l'attività libero professionale non deve risultare prevalente rispetto a quella svolta in regime istituzionale. A tal fine:

- ogni Unità Operativa è tenuta a garantire che i volumi prestazionali dell'attività libero professionale non siano superiori a quelli assicurati per l'attività clinica istituzionale, e a quanto definito in sede di budget annuale;
- ogni professionista non può svolgere in libera professione un numero di ore superiore a quello previsto dal debito orario contrattuale;
- ogni professionista è tenuto a garantire che i volumi di attività in regime libero professionale non siano superiori a quelli assicurati in attività istituzionale.


Al fine di garantire il monitoraggio aziendale e i controlli previsti dal presente regolamento è obbligo del professionista provvedere, nelle forme e modalità stabilite dall'Azienda, alla rilevazione dell'orario dell'attività libero professionale intramuraria mediante l'utilizzo del badge marcatempo in dotazione, attraverso la specifica causale garantendo la non sovrapposizione delle marcature. Solo in casi eccezionali è consentito apporre manualmente attraverso l'utilizzo di appositi sistemi informatici (Portale del dipendente o App Easy-GRU), la mancata timbratura che deve comunque essere autorizzata dal Responsabile di Unità Operativa o suo delegato.

Restano fermi gli obblighi di registrazione delle attività, necessari per garantire la corretta identificazione del professionista nel registro operatorio.

## **Art. 11 - FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE**

La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:

- 1) attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;



- 2) attività libero professionale a pagamento, svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzate dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all'équipe senza scelta nominativa del professionista;
- 3) partecipazione a proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previo accordo con le stesse (cosiddetti Consulti Occasionali);
- 4) partecipazione a proventi per attività, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti, case di cura, ecc.) all'Azienda, secondo programmi predisposti dalla stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia (cosiddette Consulenze).


Si considerano, prestazioni erogate in regime libero-professionale anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione della attività istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre tempi di attesa o in caso di gravi carenze di organico (cosiddetta Similalp). Tali attività non concorrono alla determinazione dei Volumi dell'Attività Libero Professionale.

Nessuna forma di libera professione potrà essere esercitata in strutture private accreditate, anche parzialmente, con il S.S.N. (in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91).

## **Art. 12 - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

L'attività libero-professionale in regime di ricovero viene erogata nei confronti dei cittadini paganti o titolari di assicurazione/fondi sanitari convenzionati che vogliano scegliere il professionista o l'équipe curante al momento del ricovero. Deve essere erogata in idonee strutture e spazi separati e distinti o, in assenza di questi ultimi, all'interno delle strutture e degli spazi nei quali avviene l'attività istituzionale. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere, di norma, corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività istituzionale. Sono erogabili solo le prestazioni eseguite in regime SSN.

Le tariffe per l'attività libero-professionale in regime di ricovero sono stabilite in accordo con i professionisti e devono comunque essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda per le prestazioni erogate.



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Gli spazi e i posti letto utilizzabili per l'attività in libera professione in regime di ricovero sono individuati dall'Azienda e sono rideterminati in relazione all'andamento delle attività, nei limiti massimi stabiliti. Anche lo svolgimento di questa attività deve essere organizzato in modo da garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali.

Nella Intranet Aziendale viene pubblicato il tariffario di libera professione per attività di ricovero. Ulteriori specifiche sono contenute nella procedura aziendale "*Ricovero in Libera Professione*".

### **Art. 13 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO - CONSULTI OCCASIONALI**

Il consulto è una prestazione medica erogata, individualmente o in equipe, esclusivamente nella disciplina di appartenenza, fuori dall'orario di lavoro, su richiesta nominativa di un paziente e svolta al domicilio dello stesso, o presso altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale od altra struttura sanitaria non accreditata, in cui il paziente si trova ricoverato o in cura, e con oneri direttamente sostenuti dal paziente stesso. Tale attività è consentita solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzata dall'Istituto.

Nel caso di consulto presso le predette strutture sanitarie occorre una preventiva convenzione fra le istituzioni, che definisca le discipline di interesse e le modalità di erogazione dei consulti.

La struttura che intende usufruire di una prestazione occasionale deve fare pervenire all'Ufficio ALP via Pec, almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti l'erogazione della prestazione, la richiesta attraverso apposito modulo compilato e deve riportare:


- a) nominativo del paziente e del medico curante che ha richiesto la prestazione;
- b) l'indicazione del giorno di erogazione della prestazione e dell'orario di inizio;
- c) l'onorario richiesto dal professionista per la prestazione;
- d) firma del professionista.

Solo in caso di urgenza il professionista può far pervenire una pre-comunicazione, sempre via Pec, ma occorre che sia seguita da regolare richiesta contenente tutti i dati predetti.

La tariffa del consulto è proposta da ogni singolo sanitario o équipe, in base alla complessità del caso ed alla sede del consulto.

L'attività di consulto può essere di tipo ambulatoriale o di tipo chirurgico. Per l'attività di tipo chirurgico l'accesso è riferito alla singola prestazione.

L'Azienda effettua il monitoraggio sulle prestazioni libero-professionali svolte dai professionisti e individua un numero massimo di consulti occasionali che possono essere svolti secon-



do le modalità previste dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera fattispecie assimilabile al consulto la perizia medico-legale prestata fuori sede.

#### **Art. 14 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO - CONSULENZE**

Le consulenze sanitarie prestate a favore di altre aziende o enti o di terzi paganti (strutture sanitarie private non accreditate) rientrano nella fattispecie prevista per l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda quando la predetta attività sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro e consenta anche la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati.

La consulenza è regolata da appositi accordi che formano oggetto di specifiche convenzioni, nelle quali si stabiliscono il numero di accessi, le tariffe, la durata e le modalità operativo - gestionali.


La consulenza può essere prestata dal singolo professionista o da più professionisti o équipe, nel rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione di tutto il personale tenuto ad erogare la prestazione e della compatibilità della consulenza stessa con le attività istituzionali.

L'Istituto annualmente effettua una ricognizione delle convenzioni stipulate per consulenze specialistiche d'équipe, in favore di strutture sanitarie non accreditate presenti sul territorio nazionale, al fine di:

- garantirne la sostenibilità rispetto alle attività istituzionali;
- ridurre i tempi di attesa;
- favorire l'accesso alle prestazioni di alta specializzazione che l'Istituto è in grado di erogare tramite le proprie équipe.

Le convenzioni possano essere attivate alle seguenti condizioni:

- 1) le Strutture Complesse o Semplici Dipartimentali possono attivare un numero massimo di convenzioni non superiore al 60% del numero dei medici strutturati assegnati; tali parametri potranno essere ampliati in coerenza con le capacità produttive delle strutture;
- 2) il fatturato minimo annuale per ciascuna convenzione dovrà essere non inferiore, di norma, a € 10.000 da verificarsi alla scadenza;
- 3) non sono autorizzabili convenzioni per attività chirurgica, svolta a favore di soggetti privati, all'interno della Regione Emilia-Romagna, salvo specifica autorizzazione regionale.



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'impegno orario dell'attività di consulenza prestata fuori orario di lavoro per singolo professionista coinvolto ha come limite massimo n. 10 (dieci) ore settimanali medie per periodo autorizzato.

Nel caso di compenso a prestazione, si fa, di norma, riferimento al tariffario della libera professione; nel caso di retribuzione oraria, il compenso viene fissato come cifra minima in € 100,00 (cento) lordi.

Nel caso di prestazione di attività chirurgica si prevederà - di norma - un compenso rapportato al valore del DRG, rispettivamente:

- a) 15% se il richiedente è Azienda pubblica;
- b) 18% se il richiedente è Azienda privata.

Limitatamente alle consulenze chirurgiche fornite ad aziende pubbliche nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Bologna si potrà altresì concordare una tariffa oraria alternativa alla quota D.R.G.

È compito della Struttura richiedente, che riceve la consulenza, la registrazione e la verifica degli accessi, dei relativi orari di presenza e/o delle prestazioni erogate dai consulenti.


L'Ufficio Libera professione, attraverso applicativo dedicato, effettua il monitoraggio mensile degli accessi dei singoli professionisti dell'equipe presso le strutture sanitarie non accreditate.

### **Art. 15 - PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE**

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria e indispensabile all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia (in ogni sua forma). Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale si deve fare ricorso al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, salvo i casi di oggettiva e accertata impossibilità o nei quali sia necessario reperire spazi fuori dal contesto aziendale. L'attività di supporto può essere garantita sia con personale che svolge attività fuori dall'orario di lavoro con specifica remunerazione, che impiegando personale già presente in orario di lavoro senza remunerazione aggiuntiva. L'utilizzo di personale di supporto viene individuato secondo esigenze aziendali e nell'ambito di accordi con le OO.SS.

Il personale dipendente operante a favore dell'attività libero professionale intramoenia si distingue in:





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

- Personale di supporto diretto;
- Personale di supporto indiretto.


**Personale di supporto diretto:** si tratta del personale del comparto che, partecipa direttamente all'attività libero-professionale, supportando e collaborando direttamente con il professionista che svolge l'ALPI (ad esempio: infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti). Tale collaborazione può essere effettuata in orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro.

- Il personale che svolge attività fuori orario di lavoro deve dare la disponibilità a collaborare direttamente con il professionista e viene remunerato secondo quanto previsto da specifico accordo aziendale. La turnistica del personale fuori orario viene definita ed organizzata dal Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione, che provvede altresì a darne comunicazione mensile al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale (Sumaep) e all'Ufficio Alp.
- Il personale che svolge attività in orario di lavoro, in virtù dell'apporto offerto alla libera professione, beneficia di incentivi economici derivanti dalla costituzione di specifico fondo ("Fondo Collabora Comparto").

**Personale di supporto indiretto** è il personale del comparto e della dirigenza PTA che, nell'ambito dell'attività istituzionale, collabora attivamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale garantendone il regolare svolgimento (es. personale che svolge attività di prenotazione, rendicontazione, autorizzazioni, convenzioni, fatturazione, stipendi, recupero crediti, organizzazione, ecc..).

Le figure professionali che costituiscono il personale di supporto indiretto vengono individuate dall'Istituto tra il personale effettivamente coinvolto, in relazione alla propria qualifica professionale, nell'erogazione delle funzioni di supporto necessarie allo svolgimento dell'attività libero professionale.

Il personale di supporto indiretto, sia del comparto che della dirigenza PTA, in virtù dell'apporto offerto beneficia di incentivi economici derivanti dalla costituzione di specifici fondi ("Fondo Collabora Comparto" e "Fondo Collabora Dirigenza PTA"), a fronte di impegni orari aggiuntivi da definirsi in base a specifico accordo.



## **Art. 16 - ALP IN EQUIPE**

L'attività libero professionale d'equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente, di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'equipe, senza scelta nominativa del dirigente che deve erogare la prestazione. L'esercizio di tale attività deve essere compatibile con la programmazione e l'organizzazione quotidiana dall'attività istituzionale. Ogni professionista autorizzato alla libera professione intramoenia, su base volontaria, può fare richiesta di adesione all'equipe al Responsabile/Direttore. I componenti dell'equipe devono appartenere alla medesima Unità Operativa, salvo casi particolari.

L' équipe deve formalmente costituirsi con apposito regolamento interno, da sottoporre all' approvazione della Direzione aziendale. Tale atto deve prevedere:

- l'individuazione dei componenti dell'équipe e relativo Responsabile;
- l'indicazione della tipologia delle prestazioni;
- la compatibilità con l'attività individuale;
- le tariffe proposte;
- le modalità per la ripartizione dei relativi proventi.

L'équipe deve essere composta da almeno 2 (due) dirigenti medici.


In assenza di regolamento, ogni indicazione in ordine alla composizione/variazione dell'equipe rimane in capo al Direttore della SC/SSD di afferenza.

Nei casi di assenza per aspettative per congedo di maternità/paternità e congedo parentale il sanitario sarà escluso dall'équipe per il relativo periodo. Negli altri casi di assenza dal servizio, l'équipe potrà escludere dalla ripartizione il sanitario.

## **PARTE II - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

### **Art. 17 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

La programmazione dell'attività libero professionale deve consentire la razionale organizzazione degli orari di attività del personale coinvolto oltre all'appropriato utilizzo del patrimonio tecnologico e degli spazi aziendali. Inoltre, l'attività libero professionale deve



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale. A tale scopo l'Istituto, con la cadenza stabilita dalla normativa vigente, predisporrà un piano aziendale concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria.


## **Art. 18 - LIMITI E DIVIETI**

Non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale nei casi di assenze per cause che inibiscono la normale attività lavorativa quali:

- a. periodi di godimento dei permessi per allattamento;
- b. pronta disponibilità;
- c. Permessi L. n. 104/92 (limitatamente alle giornate di fruizione del permesso);
- d. 150 ore permessi studio;
- e. turni di guardia;
- f. assenza dal servizio ai sensi della legge n. 151/2001(maternità, congedi parentali, per malattia figlio);
- g. fruizione di periodi di aspettativa a qualsiasi titolo;
- h. permessi a qualsiasi titolo (retribuiti e non);
- i. adesione allo sciopero;
- j. sospensione dal servizio per provvedimenti disciplinari;
- k. congedo per rischio radiologico e anestesilogico;
- l. malattia/infortunio;
- m. congedo ordinario (ferie);
- n. tutte le ipotesi per le quali il dipendente effettua un orario giornaliero ridotto.

Per le c.d. "Consulenze" di cui all'art. 14, l'attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro e potrà essere effettuata anche in occasione di assenze dal servizio a titolo di ferie.

Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto, che valuterà, altresì, in relazione all'inadempienza rilevata l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.



## **Art. 19 - COPERTURA DEI SINISTRI**

L'Azienda provvede alla copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) dei professionisti e del personale di supporto diretto e indiretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L. n. 24/2017 e in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2012 e s.m.i. e dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2019/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e linee guida regionali e dalle procedure interaziendali relativamente agli adempimenti contabili.

Tale copertura opera anche nel caso in cui l'attività libero professionale venga erogata in spazi sostitutivi appositamente autorizzati.

Affinché i relativi costi non rimangano a carico dell'Azienda, nella determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale, si tiene conto di una quota specifica destinata alla copertura di tali oneri.


Restano esclusi i casi imputabili a dolo e colpa grave dei professionisti e del personale di supporto anche alla luce dell'art. 21 della legge n. 120 del 11/09/2020.

Per i dirigenti medici, che operano in regime di Libera Professione non è prevista la copertura I.N.A.I.L. contro il rischio infortuni con polizza assicurativa a carico dell'Azienda. Per il suddetto personale i predetti rischi sono tutelabili esclusivamente mediante polizze infortuni individuali attivate a discrezione dei medesimi sanitari. Compete, invece, all'Azienda garantire la copertura I.N.A.I.L. per il personale del comparto coinvolto nell'attività libero professionale.

## **Art. 20 - SEDI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

L'Istituto, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, individua idonei spazi e strutture per l'attività ambulatoriale e di ricovero nel rispetto delle vigenti normative. Le sedi ed i locali devono essere oggetto di utilizzo separato e distinto rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale ovvero possono essere comuni, fermo restando che l'organizzazione delle attività deve assicurare orari e/o percorsi logistici distinti, garantendo comunque l'attività istituzionale.

Al fine di garantire un utilizzo separato e distinto, pertanto, per l'attività libero professionale chirurgica ed ambulatoriale l'esercizio è consentito unicamente nell'orario pomeridiano,



fatte salve peculiari esigenze cliniche, motivate, preventivamente approvate dalla Direzione Sanitaria dell'Istituto.

Per l'esercizio della libera professione si devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali interni. L'Azienda procede ad una periodica verifica degli spazi utilizzabili all'interno del proprio patrimonio immobiliare e della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, ivi inclusa l'intramoenia allargata.

La determinazione effettiva e l'aggiornamento degli spazi suddetti e delle altre risorse vengono definiti dal Direttore Generale su proposta della Direzione Sanitaria, in rapporto al numero e alla tipologia della domanda dell'utenza.

Il Responsabile della S.S.D. Accesso ai servizi e all'attività libero professionale, provvede all'avvio dell'istruttoria e cura l'adozione dei provvedimenti che vengono pubblicati nell'apposita sezione intranet dell'Istituto.


## **Art. 21 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN SPAZI ESTERNI**

Nel caso in cui le strutture proprie dell'Istituto non siano sufficienti a rispondere alle esigenze della libera professione ovvero a garantire il maggior comfort all'utenza, verranno individuati ed autorizzati spazi esterni aggiuntivi, secondo le previsioni e nei limiti determinati dalle norme in vigore. I costi per l'acquisizione dei predetti spazi aggiuntivi sono a carico della "gestione separata dell'ALPI" in quanto tale acquisizione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto.

L'utilizzo di spazi esterni può avvenire ricorrendo a locazioni e a convenzioni con soggetti pubblici o privati non accreditati, in via temporanea e straordinaria. Le locazioni sono possibili esclusivamente presso strutture non accreditate.

È possibile stipulare convenzioni:

- con altri soggetti pubblici (in particolare con ASL e AOSP) per l'ottimale utilizzo degli spazi ambulatoriali per l'esercizio di attività sia istituzionale sia in regime di libera professione intramoenia, nell'ottica di una ricerca continua di integrazione e collaborazione;
- con strutture private non accreditate prioritariamente presenti nel territorio di pertinenza dell'Azienda Sanitaria (trattandosi di acquisizione di spazi sostitutivi), con possibilità di stipulare convenzioni anche con strutture extra-territoriali o extra-regionali.



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

La Delibera Regionale 1131/2013 prevede inoltre, in carenza di spazi, la possibilità di autorizzare il professionista all'utilizzo del proprio studio professionale, previa sottoscrizione di una convenzione con il professionista medesimo di durata annuale, eventualmente rinnovabile, secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato e Regioni del 13/03/2013.

L'autorizzazione all'utilizzo del proprio studio professionale è rilasciata sulla base delle seguenti condizioni e modalità:

- in via residuale e in carenza di spazi;
- previa sottoscrizione di una convenzione tra l'Azienda e il professionista interessato, che contenga quali contenuti minimi: la durata annuale con possibilità di rinnovo, nonché i contenuti definiti nello schema-tipo approvato con accordo sancito in data 13/03/2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.


La valutazione sull'accoglimento o meno della richiesta è in capo alla Direzione Generale, ma deve tuttavia sempre ricorrere la condizione necessaria per l'utilizzo dello studio professionale privato costituita dal collegamento in rete al sistema aziendale di prenotazione, incasso e fatturazione, che garantisca l'unicità del sistema gestionale relativo all'attività libero professionale intramuraria.

Qualora l'Azienda instauri rapporti convenzionali di collaborazione strategica con altre aziende regionali ed extra regionali, il professionista o l'équipe di professionisti interessati possono essere autorizzati, in conseguenza delle attività istituzionali rese sulla base di tali rapporti, a effettuare libera professione in spazi delle aziende predette.

### Art. 22 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

L'attività libero-professionale deve essere svolta dal professionista oltre l'orario di lavoro ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali. **Il professionista dovrà attestare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria mediante l'utilizzo del badge marcatempo in dotazione, attraverso specifica causale**, anche in caso di svolgimento in sede esterna dello IOR. Le eventuali mancate timbrature devono essere comunicate secondo i percorsi aziendali definiti, provvedendo alle rettifiche nel tempo più breve possibile e secondo quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

Le fasce orarie ed i giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono corrispondere a quelli formalmente autorizzati dall'Azienda. Unicamente in circostanze



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

eccezionali dovute a particolari esigenze cliniche, organizzative o didattiche nel caso del personale universitario, l'attività può essere svolta al di fuori dei giorni e delle fasce autorizzate, a condizione comunque che siano salvaguardate le prioritarie esigenze organizzative istituzionali e previa richiesta formale all'Ufficio Libera Professione.


Le richieste di variazione permanente delle fasce orarie e/o dei giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere avanzate dal professionista in forma scritta secondo le modalità organizzative definite dall'Ufficio Libera Professione.

Per le attività la cui organizzazione lavorativa non consente lo svolgimento di attività libero-professionale in fasce predefinite distinte dall'orario di lavoro ordinario (es. prestazioni eseguite a ciclo continuo di anatomia patologica e diagnostica strumentale), si procederà alla decurtazione, dall'orario istituzionale, delle ore corrispondenti all'attività libero professionale svolta.

## **Art. 23 - INFRASTRUTTURA DI RETE**

Per la gestione dell'attività libero professionale, l'Azienda garantisce la disponibilità di uno specifico software che consente la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consenta l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso. Tale software deve essere utilizzato dai punti di prenotazione e riscossione della struttura aziendale o, nelle sedi esterne, direttamente dal professionista autorizzato alla libera professione (o da suo delegato).

Le specifiche tecniche del sistema sono contenute nel D.M. 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni". Le modalità gestionali definite per la prenotazione / riscossione / erogazione valide per gli spazi interni ed esterni dovranno essere sotto il diretto controllo dell'Azienda in materia di informazione.



## **Art. 24 - PRENOTAZIONE E INFORMAZIONE**

Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività libero-professionale, l'Azienda deve garantire che l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione avvenga con modalità di accesso distinte rispetto a quelle delle prestazioni istituzionali offerte. All'atto della prenotazione, gli operatori addetti devono informare l'utenza sugli importi dovuti per le prestazioni richieste e fornire chiarimenti in merito alle modalità di pagamento.

### **➤ Prenotazioni delle prestazioni Ambulatoriali**

La prenotazione delle prestazioni libero professionali deve essere effettuata attraverso canali separati dall'attività istituzionale, come disposto dalla Legge n. 120/2007 e s.m.i., al fine di permettere la piena tracciabilità e il controllo dei volumi delle prestazioni.

Le procedure di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali vengono effettuate per mezzo di un software gestionale che (ai sensi della L. n. 120/20027 art. 1 c. 4 lett. a-bis) permette la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni e delle prestazioni erogate e consente anche l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso. Ciascun professionista o equipe avrà così modo di verificare tramite proprio accesso al sistema, le liste dei prenotati associati alle visite o prestazioni richieste.

La competenza per le attività amministrative di riferimento è affidata alla SSD Accesso ai Servizi e all'Attività Libero Professionale. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in libera professione può avvenire:

- attraverso numero unico Call-center Lepida 800046040 dedicato alla libera professione e per gli spazi acquisiti anche attraverso numeri dedicati;
- attraverso gli sportelli Cup ubicati nel territorio aziendale;
- attraverso le Farmacie.


Le prenotazioni delle prestazioni libero professionali erogate presso studi privati autorizzati possono essere effettuate direttamente dal professionista, che ha l'obbligo di inserire nel sistema informatico dedicato la prenotazione individuando preventivamente giorno, orario e tipologia della prestazione, rispettando quanto autorizzato dall'Istituto.

### **➤ Prenotazioni delle prestazioni in regime di ricovero**

Le prenotazioni per le prestazioni in costanza di ricovero devono essere effettuate utilizzando le stesse procedure informatizzate adottate per i ricoveri ordinari; tali prestazioni devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza, priorità e rispettare i medesimi criteri clinici utilizzati per i ricoveri ordinari.

La prenotazione per prestazioni libero-professionali in regime di ricovero comporta





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

necessariamente una preventiva valutazione sulla necessità del trattamento da parte del medico prescelto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla procedura aziendale "Ricovero in Libera Professione".

## **Art. 25 - RISCOSSIONE, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Il pagamento di prestazioni erogate in regime libero professionale deve essere eseguito direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità. È pertanto vietato al professionista riscuotere o accettare somme di denaro o altri titoli di pagamento.

Anche la riscossione dei pagamenti per prestazioni effettuate presso studi privati o strutture private in convenzione deve essere effettuata esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili.


Per qualsiasi prestazione erogata in regime di libera professione (sia ambulatoriale che di ricovero) la rinuncia totale o parziale all'onorario, da parte del dirigente medico o equipe, non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze. Relativamente alla specialistica ambulatoriale in libera professione, il paziente è tenuto comunque a versare una quota fissa all'Istituto a titolo di recupero dei costi aziendali sostenuti (ulteriori specifiche sono contenute nel "*Vademecum attività Libero-Professionale intramoenia*").

Gli onorari spettanti per la libera professione sono accreditati ai singoli professionisti, di norma due mesi dopo a quello dell'incasso delle relative fatture. In sede di liquidazione sarà fornita ad ogni dirigente interessato specifica distinta delle prestazioni e dei relativi onorari.

L'Azienda cura il recupero dei crediti relativi alle mancate riscossioni delle prestazioni erogate.

## **Art. 26 - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN LIBERA PROFESSIONE**

L'Ufficio libera professione coordinerà per le rispettive competenze, tutte le articolazioni aziendali coinvolte in materia di informazione e comunicazione (in particolare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Relazione con i Media, Marketing Sociale), al fine



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI**

di attivare ogni più tempestiva iniziativa per garantire all'utenza, ai professionisti, agli operatori ed alle OO.SS. interessate, tutte le informazioni necessarie:

- percorsi e tipologie di attività in libera professione;
- nominativi dei Dirigenti sanitari e dei Servizi/équipe che prestano attività;
- prestazioni autorizzate e relative tariffe per il pubblico;
- i luoghi in cui le prestazioni vengono erogate.

Forme diverse di pubblicità, mediante le quali i professionisti intendano pubblicizzare la propria attività ovvero attraverso l'utilizzo di canali informativi diversi da quelli gestiti direttamente dall'Azienda come a titolo d'esempio i siti web personali o i motori di ricerca specializzati sono possibili previa autorizzazione dell'Azienda e purché risultino coerenti con la comunicazione istituzionale e con le modalità di accesso alle prestazioni definite dall'Azienda. La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Libera Professione. È comunque esclusa la possibilità di offrire all'utente la possibilità di prenotare attraverso siti (siti internet personali o portali di associazioni, assicurazioni, enti, ditte, etc....) diversi da quelli indicati dall'Istituto.

L'Istituto si impegna altresì a promuovere l'attività libero professionale dei propri Dirigenti presso la mutualità integrativa e/o assicurativa.


### **Parte III - ASPETTI ECONOMICI E FISCALI**

#### **Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA**

I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'attività libero professionale e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti.

La tariffa rappresenta il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'Azienda per le prestazioni richieste in regime di libera professione.

La tariffa deve remunerare tutti i costi sostenuti dall'Azienda, compresi oneri ed imposte nel rispetto del principio che l'attività libero professionale intramuraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda. Pertanto, tale tariffa deve essere adeguata a



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

remunerare il compenso del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, tutti i costi diretti, indiretti e generali<sup>1</sup>, sostenuti dall'Azienda, compresi quelli dell'organizzazione delle attività.

### ➤ **Determinazione delle tariffe per attività ambulatoriale**

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono composte dalle seguenti voci:

- a) Onorario del professionista o dell'équipe;
- b) Compenso del personale di supporto diretto;
- c) Irap e oneri;
- d) Quota destinata al "Fondo di perequazione" (pari almeno al 5% dell'onorario);
- e) Trattenuta aziendale calcolata nella misura pari al 5% dell'onorario del libero professionista per interventi di prevenzione e riduzione delle liste di attesa (cosiddetto "Fondo Balduzzi");
- f) Quota di spettanza all'Azienda, per la copertura dei costi diretti, indiretti e generali;
- g) Quota a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Le tariffe per prestazioni ambulatoriali non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (art. 90 comma 2, lett. D del CCNL Dirigenti Area Sanità 2019-2021).

La tariffa potrà essere definita come sommatoria delle voci precedentemente indicate oppure con modalità semplificate attraverso un meccanismo di scomputo.


Infine, qualora l'importo sia superiore alla misura fissata dalla normativa tributaria (attualmente pari a € 77,47) la tariffa finale va aumentata della relativa imposta di bollo a carico dell'utente (attualmente pari a € 2,00) ad eccezione delle prestazioni di libera professione soggette a IVA.

Nel rispetto dei criteri indicati viene definito, d'intesa con i dirigenti interessati, un tariffario delle prestazioni ambulatoriali erogabili in libera professione. Lo stesso viene sottoposto a periodici aggiornamenti e adottato con Determinazione del dirigente responsabile dell'SSD Accesso ai servizi e all'attività libero professionale.

Eventuali modifiche alle tariffe della libera professione ambulatoriale dovranno essere comunicate dal professionista all'Ufficio Libera Professione entro il 31 luglio di ciascun anno e avranno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

---

<sup>1</sup> I costi diretti sono direttamente imputabili all'attività libero professionale (es. Beni di consumo, personale afferente all'Ufficio Alp, servizi di prenotazione..); i costi indiretti includono diverse tipologie di costi non direttamente imputabili all'attività libero professionale ( es. ammortamenti, manutenzioni, utenze, servizi..). I costi Generali di funzionamento includono a titolo esemplificativo la Direzione Generale, i servizi tecnici e amministrativi trasversali.



➤ **Determinazione delle tariffe per attività in regime di Ricovero**

Le tariffe delle prestazioni in regime di ricovero sono composte dalle seguenti voci:


- a) Onorario del professionista o dell'équipe
- b) Quota équipe personale supporto in sala;
- c) Irap e oneri;
- d) Quota destinata al "Fondo di perequazione" (pari almeno al 5% dell'onorario);
- e) Trattenuta aziendale calcolata nella misura pari al 5% dell'onorario del libero professionista per interventi di prevenzione e riduzione delle liste di attesa (cosiddetto "Fondo Balduzzi");
- f) Quota di spettanza all'Azienda comprendente:
  - valore D.R.G. a copertura dei costi aziendali (per gli iscritti al SSN/SSR a tale valore viene sottratto il rimborso erogato dalla Regione per la mobilità sanitaria, definito nella misura del 50% del valore DRG);
  - eventuale maggiorazione destinata a coprire il costo dei dispositivi medici particolarmente onerosi e altre procedure ad alto costo;
  - Fondo per il personale collaborante Area Comparto e Dirigenza non sanitaria (PTA);
- g) Quota a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Alla tariffa così determinata sarà eventualmente aggiunta la tariffa giornaliera per il maggior comfort alberghiero, nella misura determinata dall' Azienda.

In caso di attività professionale in costanza di ricovero la ripartizione interna della quota destinata alla équipe avviene fra tutti i componenti autorizzati alla libera professione intramuraria.

**Art. 28 - FONDO DI PEREQUAZIONE**

Ai sensi della normativa vigente in materia di libera professione e dei CC.NN.LL. dell'Area Sanità, l'Istituto costituisce annualmente un fondo destinato alla perequazione retributiva delle discipline professionali che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza. Tale fondo è unico per medici, veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario. Il fondo viene



alimentato da una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale al netto delle quote a favore dell'azienda.

In sede di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono i criteri generali di accesso e vengono definite le quote da riconoscere ai singoli dirigenti in base alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Inoltre, come previsto dall'art. 90 comma 2 lettera i) del CCNL 2019-2021, l'Istituto verifica che dalla ripartizione del fondo, non possa derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale.

Il Fondo sarà erogato, secondo le modalità previste dagli accordi con OO.SS. di riferimento, ai professionisti che abbiano chiuso l'anno con una eccedenza positiva.


Eventuali residui del fondo non distribuiti dopo l'attribuzione delle quote ai beneficiari con le modalità sopra esposte, saranno utilizzati per una quota pari al 50% per iniziative di aggiornamento e formazione dei dirigenti e per il restante 50% per l'acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi per la libera professione o per la manutenzione delle strutture dedicate, previo accordo con le OO.SS. di riferimento e previa comunicazione al Collegio di Direzione.

## **Art. 29 - COSTITUZIONE DEL FONDO BALDUZZI**

Ai sensi del D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito in legge n. 189/2012, le Aziende sono tenute a trattenere una somma pari al 5% di cui alla lettera "e" dell'art. 27 del presente regolamento e ad alimentare un fondo specifico che deve essere destinato a finanziare interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

Tale fondo, previa informazione alle OO.SS., deve essere finalizzato alle attività di recupero dei tempi di attesa per le prestazioni critiche ed utilizzato in via prioritaria per il reclutamento di professionisti nelle aree di maggiore criticità. In via residuale, il fondo potrà essere destinato ad attività di efficientamento dell'esercizio dell'attività libero professionale, anche attraverso l'acquisizione di risorse professionali destinate ad aree gestionali ed amministrative se vincolate al miglioramento della gestione ed all'incremento della produzione.

Nell'ambito dei controlli di chiusura di bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale esprime parere sull'appropriatezza degli accantonamenti ed utilizzi dei fondi rischi ed oneri, ivi compreso il Fondo ALP.



## **Art. 30 - COSTITUZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA (PTA)**

I fondi di incentivazione per il personale dell'area del comparto e della dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa (PTA), si costituiscono per accantonamento delle quote definite in appositi accordi con le OO.SS. di riferimento, nel rispetto delle indicazioni normative e dei regolamenti nazionali e regionali in materia (DPCM 27/03/2000).

Tali quote sono previste tra i costi indicati a composizione delle tariffe delle prestazioni di libera professione sia ambulatoriale che di ricovero così come indicato nell'articolo 27 del presente atto.

I Fondi di Collaborazione sono destinati al personale che presta collaborazione indiretta all'esercizio della libera professione intramuraria (in orario di lavoro).

La determinazione dei fondi e i relativi criteri di ripartizione vengono definiti in sede di contrattazione aziendale.


## **Parte IV - CONTROLLI**

### **Art. 31 - OSSERVATORIO AZIENDALE PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA LIBERA PROFESSIONE**

L'Osservatorio aziendale permanente per il monitoraggio della libera professione è costituito ai sensi delle linee guida della Regione Emilia-Romagna DGR 1131/2013.

Tale organismo, costituito con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali interessate, è formato da componenti di parte aziendale e da componenti di parte sindacale ed ha principalmente le seguenti funzioni:

- monitorare l'applicazione del presente atto e valutare l'eventuale variazione dello stesso;
- formulare proposte organizzative per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria ed effettuare valutazioni circa l'impatto delle decisioni assunte in merito all'individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale;



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

- monitorare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Alp e dei servizi aziendali preposti alla raccolta delle informazioni contabili e prestazionali;
- formulare proposte alla Direzione al fine di assicurare le più idonee modalità organizzative per l'esercizio della libera professione con riferimento anche alla riduzione delle liste d'attesa e in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell'attività libero professionale intramuraria;
- collaborare per la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possono insorgere fra professionisti ed equipe nello svolgimento dell'attività.

I rappresentanti sindacali sono designati di concerto dagli Organismi sindacali aziendali aventi titolo delle aree di contrattazione collettiva della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nel numero massimo di 6 (sei).

I relativi componenti di parte aziendale dell'Osservatorio sono designati dalla Direzione Generale.

### **Art. 32 - IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI**

Al fine di valutare la corretta applicazione del presente Atto aziendale, l'Istituto predispone un sistema di verifica e controlli periodici dell'attività resa in libera professione.

Tali controlli sono diretti, nello specifico, a verificare:

a) *Requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività libero professionale*


L'Azienda, tramite gli uffici competenti (Direzione Sanitaria e Ufficio Libera Professione), verifica, preventivamente, all'atto della presentazione della richiesta da parte del professionista, la sussistenza di tutti i requisiti necessari allo svolgimento della libera professione.

b) *Conformità con l'attività autorizzata*

Al fine di valutare e verificare che l'attività libero professionale del singolo professionista sia svolta in conformità a quanto indicato nell'atto di autorizzazione, vengono effettuati, almeno annualmente, controlli a campione relativi a:

- attività prenotata (lista prenotazione);
- attività erogata (indicazione giorni e ora).

c) *Verifica Orari e timbrature per liquidazione compensi*



## IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'Azienda, per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività libero professionale, verifica mensilmente la correttezza delle timbrature rispetto all'attività erogata.

### *d) Volumi di attività (prestazionali e orari)*

L'Osservatorio Aziendale, attraverso gli uffici competenti, attua su base trimestrale iniziative di monitoraggio tese a verificare che:

- i volumi prestazionali relativi all'attività libero professionale della singola equipe non siano superiori rispetto a quelli assicurati per l'attività istituzionale;
- i volumi di attività del singolo professionista non siano superiori rispetto a quelli assicurati per l'attività istituzionale. Nella valutazione condotta secondo criteri aziendali di pesatura delle attività, si tiene conto della complessità delle prestazioni per l'attività di assistenza e ricovero (con riferimento agli indicatori correlati ai raggruppamenti omogenei di diagnosi D.R.G.) nonché delle attività di ricerca proprie dell'IRCCS;
- il monte ore effettuato da ciascun professionista in attività libero professionale non sia superiore rispetto quello assicurato per l'attività istituzionale.

### *e) Tempi di attesa*

In conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGL 2019-2021), la Direzione Aziendale provvede al blocco dell'attività libero-professionale in caso di superamento dei tempi massimi di attesa stabiliti dalla Regione, garantendo comunque l'erogazione delle prestazioni già prenotate. Il provvedimento è applicato qualora l'equipe o il singolo professionista non abbiano posto in essere tutte le azioni necessarie per la corretta gestione delle liste di attesa e per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni aziendali.


## **Art. 33 - PROVVEDIMENTI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE**

La Direzione Aziendale potrà adottare limitazioni all'esercizio della libera professione nei seguenti casi:

### **1) Irregolarità timbrature per attività erogata in libera professione**

A seguito del controllo effettuato congiuntamente al Servizio Unico del Personale, ai





professionisti con cartellino irregolare riguardante l'attività istituzionale e/o l'attività libero professionale, verrà sospesa temporaneamente la liquidazione dei compensi dell'attività LP del mese oggetto di verifica, fino alla regolarizzazione delle anomalie rilevate. Sul mese oggetto di verifica è data la possibilità al professionista di sanare eventuali irregolarità entro il giorno 10 del mese successivo all'erogazione dell'attività.

## **2) Disequilibrio del rapporto tra attività istituzionale e libero professionale**

In presenza di un disequilibrio rilevato sui volumi tra attività istituzionale e attività libero professionale, si procede alla diffida formale al Direttore della Unità Operativa interessata e/o al dirigente interessato, con l'invito a riportare il valore del rapporto nei termini di legge, entro un termine di 30 giorni, predisponendo idonee iniziative in accordo con la Direzione Sanitaria.

Nel caso in cui persista tale squilibrio tra le attività, l'Osservatorio di cui all'art. 31 del presente Regolamento viene informato dalla Direzione Aziendale circa le iniziative necessarie al riequilibrio, inclusa la temporanea sospensione dell'attività libero professionale della U.O. di riferimento e/o del dirigente interessato.

## **3) Discordanza tra attività prenotata, eseguita e fatturata**


Qualora si rilevi una non corrispondenza tra attività prenotata, erogata e pagata si procede alla segnalazione formale al professionista interessato affinché possa motivare l'eventuale presenza di visite erogate, ma non prenotate. In caso di motivazioni insufficienti la Direzione Aziendale valuta l'adozione di provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività libero professionale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità in capo al dirigente.

## **4) Svolgimento dell'attività libero professionale in orario di lavoro e/o fuori dalle fasce orarie autorizzate**

In caso di svolgimento dell'attività libero professionale durante l'orario di lavoro e/o al di fuori delle fasce orarie autorizzate, si procede al recupero orario e alla segnalazione all'interessato con contestuale richiamo all'osservanza delle disposizioni. In tutti i casi di reiterata inosservanza delle disposizioni in materia di libera professione, la Direzione Aziendale valuta l'adozione di provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività libero professionale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità in capo al dirigente.

## **5) Riscossione diretta di somme di denaro**

L'inosservanza del divieto di riscuotere somme di denaro o altri titoli di pagamento direttamente intestati al medico comporta, oltre alle conseguenze di ordine penale, disciplinare ed amministrative, l'immediata sospensione dell'esercizio dell'attività libero professionale.



#### **6) Mancato o non corretto utilizzo degli applicativi informatici aziendali**

In caso di inosservanza delle istruzioni e procedure aziendali, con particolare riferimento al corretto utilizzo degli applicativi informatici attivati a supporto dell'attività libero professionale, si procede a segnalare la non conformità rilevata all'interessato, invitandolo a uno scrupoloso rispetto delle stesse. Qualora si riscontrassero inadempienze reiterate la Direzione Aziendale valutata l'adozione di provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività libero professionale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità in capo al dirigente. Qualsiasi comportamento attivo od omissivo che costituisca violazione delle norme in materia di attività libero professionale intramoenia, è oggetto di intervento sanzionatorio e relativo procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal codice disciplinare vigente.

In ogni caso l'Azienda, si riserva la facoltà di trattenere i proventi destinati ai professionisti, in presenza di reiterate violazioni delle disposizioni previste dal presente articolo.

L'attività di controllo e l'adozione dei relativi provvedimenti, di cui al presente articolo, viene svolta garantendo adeguata istruttoria e il coinvolgimento in contraddittorio degli interessati.

### **Art. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Atto è pubblicato sulla intranet dell'Istituto per ottemperare a quanto previsto dalle norme sulla trasparenza e per informare tutti i professionisti interessati all'attività libero professionale intramuraria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai collegati accordi integrativi aziendali, si rinvia alla legislazione vigente in materia, agli atti di indirizzo nazionali e della Regione Emilia-Romagna ed ai contratti di lavoro del personale del Servizio Sanitario nazionale.

L'Azienda provvede, in attuazione del presente Regolamento, a definire procedure e ulteriori atti volti a disciplinare l'esercizio della libera professione.